



Bonus pubblicità 2022 - Invio dichiarazione sostitutiva-

Numero 05 del 24 gennaio 2023

PREMESSA

Fino al 09 febbraio 2023, le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che durante il 2022 hanno presentato le c.d. “Comunicazioni di Accesso al credito d’imposta investimenti pubblicitari” possono trasmettere, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, al dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la **c.d. “Dichiarazione Sostitutiva** degli investimenti pubblicitari effettivamente realizzati nel 2022.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

La Dichiarazione Sostitutiva serve a dimostrare che gli investimenti indicati precedentemente nella “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta investimenti pubblicitari” inviata nel 2022, **sono stati effettivamente sostenuti ed effettuati nel corso del periodo di imposta 2022.** Si sottolinea che gli importi presentati nella dichiarazione sostitutiva non possono essere superiori a quelli riportati nella comunicazione di prenotazione.

Successivamente alla chiusura della finestra di presentazione, il Dipartimento dell’Editoria pubblicherà l’elenco definitivo dei soggetti ammessi a fruire del credito d’imposta, con l’indicazione dell’ammontare del credito effettivamente spettante, in base alle risorse stanziare.

SPESE INCLUSE

Sono oggetto dell'agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati:

- sulla stampa quotidiana e periodica che pubblicano sul territorio nazionale (non riviste estere), anche on line. E' necessaria l'iscrizione della testata giornalistica presso il Tribunale competente e/o presso il Registro degli Operatori di Comunicazione ("ROC") ([Link Pagina ROC](#)) ed in ogni caso, devono essere dotati della figura del direttore responsabile
- sulle emittenti televisive e radiofoniche che trasmettono nel territorio nazionale, analogiche o digitali, purché non partecipate dallo Stato ed iscritte presso il ROC.

L'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell'IVA se detraibile.

SPESE ESCLUSE

Sono escluse le spese sostenute per:

- l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;
- per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi;
- promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo;
- grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme on line, banner pubblicitari su portali on line (no Google, Facebook ed altri social).

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

Tutta la documentazione a supporto della pratica deve essere archiviata per eventuali controlli

futuri ed esibita su richiesta dell'Amministrazione.

In particolare, è necessario conservare:

- le fatture e copia dei contratti pubblicitari,
- documento giustificativo/probatorio che il fornitore del servizio pubblicitario rispetti i requisiti richiesti dalla norma (si rimanda al paragrafo "SPESE INCLUSE")
- l'attestazione sull'effettuazione delle spese sostenute, rilasciata dai soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità per le dichiarazioni fiscali ovvero da un revisore legale dei conti. Tale attestazione costituisce un documento necessario per l'accesso al credito d'imposta. Si sottolinea che essa non deve essere inviata a nessun ente pubblico (ma soltanto archiviata); tale documento ha l'obiettivo di attestare l'effettivo sostenimento delle spese pubblicitarie per le quali si richiede il credito.

MODALITA' DI INVIO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata tramite i servizi disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, a cui si può accedere mediante l'identità SPID oppure mediante le credenziali Entratel o Fisconline, rilasciate dall'Agenzia delle Entrate, oppure mediante la Carta Nazionale dei Servizi o la Carta d'Identità Elettronica.

La comunicazione può essere trasmessa:

- direttamente dal soggetto interessato, se abilitato ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante, o tramite altra società controllata, per una percentuale superiore al 50% del capitale (articolo 3, comma 2-bis, del D.P.R. n. 322/1998);
- tramite gli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).

Ai fini della concessione dell'agevolazione, l'ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante. Nell'ipotesi di insufficienza delle risorse stanziare verrà prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di

ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica (FAQ 23.10.2019).

UTILIZZO DEL CREDITO

Il credito potrà essere utilizzato solo compensazione tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (codice tributo "6900"), a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento del Dipartimento dell'Editoria contenente l'elenco dei beneficiari e l'ammontare del credito effettivo spettante.

La pubblicazione è successiva alla chiusura dei termini di invio della Dichiarazione Sostitutiva e lo Studio provvederà ad inviarvi tale Provvedimento non appena verrà emanato.

Divieto di cumulo con altre agevolazioni

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea.

MOMENTO DI SOSTENIMENTO DELLE SPESE

Le spese si considerano sostenute ai sensi dell'art. 109 del TUIR, in base al quale "i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate".

Non rileva quindi il momento in cui viene emessa la fattura o viene effettuato il pagamento (FAQ 23.10.2019), ma la competenza economica. Il pagamento può essere effettuato con qualsiasi mezzo.

REGIME "DE MINIMIS"

Il bonus è concesso ai sensi e nei limiti del - regolamento (UE) n. 1407/2013 (regime de minimis), ai sensi del quale l'importo complessivo degli aiuti concessi a un'impresa **unica non deve superare i 200.000 euro nell'arco di 3 esercizi finanziari.**

TRATTAMENTO FISCALE

In assenza di specifiche disposizioni di senso contrario, il credito d'imposta si configura come un contributo tassabile ai fini IRPEF, IRES e IRAP (FAQ 23.10.2019) e dal punto di vista fiscale lo stesso genera ricavi ai sensi dell'art. 85 co. 1 lett. g) del TUIR.

RILEVAZIONE CONTABILE DEL CREDITO DI IMPOSTA

Una volta che il Dipartimento dell'Editoria renderà noto l'ammontare esatto del credito di imposta spettante a ciascun beneficiario, sarà possibile effettuare la seguente registrazione contabile:

Credito tributario @ Contributi in conto esercizio (A.5 – altri ricavi e proventi)

Il credito è rilevato per competenza, nell'esercizio in cui vi è la certezza di percepirlo attestata attraverso la pubblicazione del Provvedimento del Direttore del Dipartimento Editoria.

La data di registrazione contabile coincide con quella di pubblicazione del Provvedimento.

AVVERTENZE

Qualora la Gentile Clientela sia interessata a delegare lo Studio alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva (e/o Attestazione del Professionista), si chiede di contattare i referenti sotto indicati per tempo per coordinarsi per il reperimento della documentazione necessaria e supporto di vario tipo.

Si precisa che entro il giorno venerdì 03/02/2023 lo Studio provvederà ad effettuare gli invii telematici che le sono stati affidati

Fùlcros Commercialisti per l'Impresa rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Riferimenti

Dott.ssa Stefania Candeli, mail stefaniacandeli@fulcros.it

Dott. Andrea Piastra, mail andreapiastra@fulcros.it